Codice A2001C
D.D. 1 dicembre 2022, n. 322
L.r. n. 11/2018 e DGR n. 30-5842 del 21.10.2022. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione L. Firpo onlus finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2022. Impegno di spesa a favore della Fondazione Firpo pari ad € 42.000,00 (di cui € 21.000,00 sul cap. 182890/2022 ed € 21.000,00 sul cap. 182890/2023).

ATTO DD 322/A2001C/2022 DEL 01/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: L.r. n. 11/2018 e DGR n. 30-5842 del 21.10.2022. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione L. Firpo onlus finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2022. Impegno di spesa a favore della Fondazione Firpo pari ad € 42.000,00 (di cui € 21.000,00 sul cap. 182890/2022 ed € 21.000,00 sul cap. 182890/2023).

Premesso che:

in data 1.1.2019 è entrata in vigore la L.r. n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), con la quale il Consiglio regionale ha introdotto nuove norme in materia di beni e attività culturali modernizzando la legislazione regionale nella relativa materia;

ai sensi dell'art. 3 (Obiettivi), comma 1, lett. c) ed e) della legge regionale 1.2018, n. 11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), la Regione, nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e di intervento, effettua "l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili", nonché "la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione";
in forza dell'art. 4 (Funzioni della Regione), comma 2, lett. d), la Regione favorisce, fra l'altro, la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi;

in base all'art. 7 (Strumenti di intervento), comma 1, della legge 11/2018, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla legge, la Regione opera attraverso uno o più strumenti, fra i quali, è previsto il "convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e criteri indicati dal Programma triennale della cultura".

Ai sensi dell'art. 6 della citata l.r. 11/2018, con deliberazione n. 227-13907 del 05.07.2022, il

Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024. Al capitolo 1.3.2. (Ruolo degli enti partecipati o controllati dalla Regione) uno degli indirizzi per il sostegno economico a tali Enti per il triennio 2022-2024 si incentra sulla capacità degli stessi di definire una progettualità volta a promuovere e ad accrescere il valore aggiunto di territorio o di comparto, misurato dalla concreta attitudine di attivare potenziali, specifiche risorse dell'area in cui agisce l'ente o di incidere nella valorizzazione e nella crescita professionale dell'ambito tematico costituente il proprio fine istituzionale.

Tenuto conto dell'obiettivo generale di consolidare il ruolo strategico degli Enti di diritto privato partecipati e controllati dalla Regione, prosegue il sopra citato capitolo 1.3.2, nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico che la Regione deve garantire, sulla base della positiva esperienza sviluppatasi nel triennio scorso, che ha visto concretizzarsi il sostegno regionale sulla base di progetti definiti e specifici, si intende confermare anche per l'arco temporale 2022-2024 una modalità di intervento disciplinata con la definizione di convenzioni.

Il suddetto capitolo 1.3.2 prevede che la Giunta Regionale, sulla base delle risorse regionali disponibili e tenuto conto delle linee progettuali degli Enti per il triennio 2022-2024, del progetto specifico per ciascuna annualità e del corrispondente bilancio di previsione, provvederà ad approvare il sostegno delle progettualità degli enti partecipati nell'ambito di un rapporto in convenzione che potrà avere*omissis*carattere annuale o triennale. Nel caso di convenzioni a carattere triennale, la definizione dell'intervento regionale nel secondo e nel terzo anno è subordinato alla verifica della disponibilità di risorse sul bilancio regionale e del mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi della progettualità rispetto alla precedente annualità.

Dal suddetto strumento di programmazione emerge pertanto che è intenzione della Regione Piemonte rafforzare la collaborazione con i soggetti istituzionali partecipati o in controllo pubblico, tramite la definizione di specifici accordi di partenariato, tenuto altresì conto degli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, che stabiliscono che affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario e che occorre altresì che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.
ll suddetto Programma di attività evidenzia come la Regione Piemonte negli anni abbia promosso la costituzione o aderito in via successiva a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono ormai punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale.

Si tratta di realtà culturali (tra cui compare la Fondazione Luigi Firpo) le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità.

Costituitasi a Torino in data 27.11.1989 su iniziativa della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in qualità di Fondatori, la Fondazione Firpo promuove studi e ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici, sviluppando scambi culturali, nell'ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri. La Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione con D.C.R. n. 588-11589 del 22.9.1987 su proposta di Giunta con provvedimento n. 34-14683 del 21.7.1987

Vista la DGR. n. 23-5334 del 8.7.2022 (“Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022. Revoca della D.G.R. n. 58-5022 dell’8.5.2017 e smi.”), con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022, contenuti nell’allegato A alla suddetta DGR – Parte IV, dando mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio di approvare, con specifica determinazione e nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’Allegato A alla citata DGR, le nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022.

Vista la successiva determinazione A2000B n. 152 del 14.7.2022 (“Lr 11/2018. DGR n.23 - 5334/2022. Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022. Approvazione. “), con la quale la Direzione Cultura e Commercio ha provveduto a dare attuazione a quanto disposto dalla citata DGR in tema di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall’anno 2022;

vista la documentazione pervenuta tramite posta elettronica certificata dalla Fondazione Firpo, trasmessa ai sensi dell’art. 24 della suddetta determinazione A2000B N. 152/2022, contenente la richiesta di attivazione di una convenzione con validità triennale, accompagnata dai seguenti documenti: le linee programmatiche elaborate dalla Fondazione per il triennio 2022-2024; il bilancio di previsione, approvato dall’organo statutariamente competente; il programma dell’attività oggetto della convenzione per l’anno 2022 e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti le attività 2022;; la programmazione prevista per l’anno in corso evidenzia per l’anno 2022 costi per complessivi € 58.732,17;

considerato che i progetti presentati per l’anno 2022 hanno dimostrato una programmazione organica e rivolta al pubblico e risultano rispondenti ai requisiti per la definizione dell’ammontare del contributo regionale individuati dal predetto Programma Triennale della Cultura per gli anni 2022-2024 di cui alla citata DCR n. 227 del 05.07.2022 (paragrafo 1.3.2 “Ruolo degli enti partecipati e controllati dalla regione”- allegato A), ossia:
a) unicità e qualità delle iniziative proposte o dell’unicità del ruolo culturale svolto dall’Ente sul territorio di riferimento, ancor più se suffragato da riconoscimenti all’interno del quadro normativo regionale o statale;
b) storicità dell'intervento regionale, fatto salvo il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del programma annuale rispetto alle annualità precedenti;
c) capacità di fare sistema con altri soggetti, pubblici o privati, che evidenzi l’attitudine a sviluppare rapporti, anche di coprogettazione, con le realtà del territorio interessato dall’attività dell’ente o con enti e istituzioni nazionali e internazionali;
d) alta qualità della progettualità, che sia non solo economicamente sostenibile, tramite il finanziamento regionale e la presenza di altre fonti di entrata, ma anche in grado di produrre un impatto di lunga durata sul territorio, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale ;
e) idoneità della progettualità all’attrazione di utenza quanto più ampia, composita e possibilmente crescente;
verificata la corrispondenza della suddetta attività progettuale con l’interesse regionale a sostenerla, data l’estesa fruibilità delle iniziative proposte dalla Fondazione e l’utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che ricorrano le condizioni per approvare le linee progettuali per il triennio 2022/2024 della Fondazione Firpo , nonché per approvare e sostenere i progetti per l'anno 2022, primo anno del triennio 2022/2024, come riportati in sintesi nel sopra citato Allegato A alla DGR n. 30-5842 del 21.10.2022 e proposti dalla suddetta Fondazione;

verificata l'attuale disponibilità delle risorse presenti sul bilancio di previsione 2022/2024 approvato con l.r. n. 6 del 29.4.2022 ("Bilancio di previsione finanziario 2022-2024");

vista la DGR n. 30-5842 del 21.10.2022 con la quale la Giunta Regionale ha stanziato per l'anno 2022 l'importo di Euro 42.000,00 in favore della Fondazione Firpo , autorizzando la Direzione Cultura e Commercio a disciplinare il rapporto con il succitato Ente tramite specifica convenzione per il triennio 2022/2024, comprensiva dei progetti per l'anno 2022;

alla luce di quanto sopra e in attuazione della DGR n. 30-5842 del 21.10.2022, con il presente atto la Regione Piemonte ritiene opportuno:
- dare atto che le linee progettuali per il triennio 2022/2024 elaborate dalla Fondazione Luigi Firpo sono state approvate con la predetta DGR n. 30-5842 del 21.10.2022;
- approvare e sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2022, primo anno del triennio 2022/2024;
-instaurare un rapporto di collaborazione con la Fondazione Firpo tramite l'attivazione di specifica convenzione con validità triennale 2022/2024, comprensiva dei progetti per l'anno 2022.

Si dà atto che l'assegnazione dei contributi per le annualità successive al primo anno della triennalità 2022/2024 non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Piemonte e che l'eventuale intervento economico della Regione Piemonte per gli anni 2023 e 2024 sarà definito con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate dalla DGR n. 30-5842 del 21.10.2022.

Si dà atto che il procedimento amministrativo è stato chiuso in 90 giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle disponibilità finanziarie alla Direzione Cultura e Commercio con DGR n. 30-5842 del 21.10.2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio.

Lo schema della convenzione triennale è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto**.**

La somma di € 42.000,00 viene impegnata a favore della Fondazione Luigi Firpo (C.F. 97534070012) nel seguente modo: € 21.000,00 sul capitolo 182890/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, Missione 5, Programma 2, annualità 2022; € 21.000,00 sul capitolo 182890/2023 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, Missione 5, Programma 2, annualità 2023.

La liquidazione della somma di € 42.000,00 assegnata alla Fondazione avverrà sulla base di quanto disposto dalla DGR. n. 23-5334 del 8.7.2022 e dalla determinazione A2000B n. 152 del 14.7.2022, come richiamato dall'art. 6 della convenzione allegata.

Si ipotizza che la somma impegnata con il presente atto sia esigibile con la seguente scansione temporale:
- l'acconto, equivalente al 50%, nell'anno 2022, ad avvenuta comunicazione dell'assegnazione del

contributo;
- il saldo, pari al restante 50%, nell’anno 2023, su presentazione della documentazione richiesta dall’art 6 dell’allegata convenzione.

Si attesta che il contributo assegnato per la realizzazione dei progetti oggetto dello schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante, non è soggetto a richiesta del C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Trattandosi di contribuzione pubblica superiore ad € 10.000,00, la Fondazione è tenuta all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), modificata dalla Legge n. 58/2019.

La liquidazione di ciascuna delle due quote di contributo è subordinata all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall’art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di “aiuto di Stato” di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) e delle linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, redatte dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione Generale Spettacolo e dei Coordinamenti Tecnici Interregionali competenti in materia di Aiuti di Stato e Beni ed Attività culturali, si dà altresì atto che per la somma assegnata all’Ente di cui al presente provvedimento non ricorrono, su tali basi, le condizioni per le quali siano considerabili “aiuto di stato".

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR. n. 1-3361 del 14.6.2021

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Dlgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e smi;
- la L.R. n. 11/2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- il d.lgs. n. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche");

- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge n. 217/2010 ("Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- il D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42");
- la Legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-126-127-129 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC)";
- il d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136");
- la l.r. n. 5 del 29.4.2022 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022");
- la l.r. n. 6 del 29.4.2022 ("Bilancio di previsione finanziario 2022-2024");
- la l.r. n. 13 del 2/8/2022 ("Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024");
- la DGR n. 1-4970 del 4.5.2022 ("Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024");
- la D.C.R. n. 227-13907 del 05.07.2022 ("Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)";
- la DGR. n. 23-5334 del 8.7.2022 ("Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Revoca della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017 e smi.");
- la l.r. n. 18 del 18.11.2022 ("Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024");
- la Determinazione A2000B n. 152 del 14.7.2022 ("Lr 11/2018. DGR n.23 - 5334/2022. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Approvazione. ");
- il cap. 182890 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trasf. Associazioni"), Missione 5, Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con DGR n. 30-5842 del 21.10.2022;

DETERMINA

- di dare atto che con DGR n. 30-5842 del 21.10.2022 la Giunta regionale ha approvato le linee programmatiche progettuali della Fondazione per il triennio 2022-2024;

-di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di convenzione con la Fondazione Luigi Firpo onlus con validità triennale 2022/2024, comprensiva dei progetti per l'anno 2022, come da allegato A parte integrante del presente atto;

- di approvare e sostenere i progetti della Fondazione per l'anno 2022, primo anno del triennio 2022/2024;

- di assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, per l'anno 2022 alla Fondazione Luigi Firpo onlus la somma di € 42.000,00 a sostegno dei progetti oggetto di convenzione;

-di impegnare la somma di € 42.000,00 a favore della Fondazione Luigi Firpo onlus (con sede legale P.zza Carlo Alberto, 3 - Torino; C.F 97534070012; cod. beneficiario: 17237**)** nel seguente modo: € 21.000,00 sul capitolo 182890/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; € 21.000,00 sul capitolo 182890/2023 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare la somma di € 42.000,00 assegnata per l'anno 2022 a favore della Fondazione Luigi Firpo secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art.6 della convenzione allegata, ossia:

- l'acconto, pari al 50% dell'importo assegnato, nell'anno 2022, ad avvenuta comunicazione dell'assegnazione del contributo;
- il saldo, pari al restante 50%, nell'anno 2023, su presentazione della documentazione prevista dall'art. 6 della convenzione allegata;

- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;

- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 125, commi 125-126-127-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), come modificato dalla legge n. 58/2019;

-di dare atto che, come stabilito dalla DGR n. 30-5842 del 21.10.2022, l'assegnazione dei contributi per le annualità successive al primo anno della triennalità 2022/2024 non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Piemonte e che l'eventuale intervento economico della Regione Piemonte per gli anni 2023 e 2024 sarà definito con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate dalla DGR n. 30-5842 del 21.10.2022;

-di dare atto che il procedimento amministrativo è stato chiuso in 90 giorni decorrenti dalla data di assegnazione delle disponibilità finanziarie alla Direzione Cultura e Commercio con DGR n. 30-5842 del 21.10.2022.

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

della Direzione Cultura e Commercio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Allegato

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E LA FONDAZIONE LUIGI FIRPO onlus PER IL TRIENNIO 2022-2024
E
PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI ANNUALI DELL'ENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 (Obiettivi), comma 1, lett. c) ed e) della legge regionale 1.8.2018, n. 11 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), la Regione, nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e di intervento, effettua "l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili", nonché "la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione";

- in forza dell'art. 4 (Funzioni della Regione), comma 2, lett. d), la Regione favorisce, fra l'altro, la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi;

- in base all'art. 7 (Strumenti di intervento), comma 1, della legge 11/2018, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla legge, la Regione opera attraverso uno o più strumenti, fra i quali, è previsto il "convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e criteri indicati dal Programma triennale della cultura";

-ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2018, con deliberazione n. 227-13907 del 05.07.2022, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024. Al capitolo 1.3.2. (Ruolo degli enti partecipati o controllati dalla Regione) uno degli indirizzi per il sostegno economico a tali Enti per il triennio 2022-2024 si incentra sulla capacità degli stessi di definire una progettualità volta a promuovere e ad accrescere il valore aggiunto di territorio o di comparto, misurato dalla concreta attitudine di attivare potenziali, specifiche risorse dell'area in cui agisce l'ente o di incidere nella valorizzazione e nella crescita professionale dell'ambito tematico costituente il proprio fine istituzionale.

Tenuto conto dell'obiettivo generale di consolidare il ruolo strategico degli Enti di diritto privato partecipati e controllati dalla Regione, prosegue il sopra citato capitolo 1.3.2, nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico che la Regione deve garantire, sulla base della positiva esperienza sviluppatasi nel triennio scorso, che ha visto concretizzarsi il sostegno regionale sulla base di progetti definiti e specifici, si intende confermare anche per l'arco temporale 2022-2024 una modalità di intervento disciplinata con la definizione di convenzioni;

-il suddetto capitolo 1.3.2 prevede che la Giunta Regionale, sulla base delle risorse regionali disponibili e tenuto conto delle linee progettuali degli Enti per il triennio 2022-2024, del progetto specifico per ciascuna annualità e del corrispondente bilancio di previsione, provvederà ad approvare il sostegno delle progettualità degli enti partecipati nell'ambito di un rapporto in convenzione che potrà avere carattere annuale o triennale. Nel caso di convenzioni a carattere triennale, la definizione dell'intervento regionale nel secondo e nel

terzo anno è subordinato alla verifica della disponibilità di risorse sul bilancio regionale e del mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi della progettualità rispetto alla precedente annualità;

-dal suddetto strumento di programmazione emerge pertanto che è intenzione della Regione Piemonte rafforzare la collaborazione con i soggetti istituzionali partecipati o in controllo pubblico, tramite la definizione di specifici accordi di partenariato, tenuto altresì conto degli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, che stabiliscono che affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario e che occorre altresì che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio;

-il suddetto Programma di attività evidenzia come la Regione Piemonte negli anni abbia promosso la costituzione o aderito in via successiva a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono ormai punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali, tra cui compare la Fondazione Luigi Firpo onlus, le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità. Costituitasi a Torino in data 27.11.1989 su iniziativa della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in qualità di Fondatori, la Fondazione Firpo promuove studi e ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici, sviluppando scambi culturali, nell'ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri. La Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione con D.C.R. n. 588-11589 del 22.9.1987 su proposta di Giunta con provvedimento n. 34-14683 del 21.7.1987. La natura delle finalità istituzionali di detta Fondazione evidenziano inoltre la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di attività.

Con DGR. n. 23-5334 del 8.7.2022 ("Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Revoca della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017 e smi.") la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022, contenuti nell'allegato A alla suddetta DGR – Parte IV, dando mandato alla Direzione regionale Cultura e Commercio di approvare, con specifica determinazione e nel rispetto degli indirizzi contenuti nell'Allegato A alla citata DGR, le nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022.

Con successiva determinazione A2000B n. 152 del 14.7.0222 ("Lr 11/2018. DGR n.23 - 5334/2022. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Approvazione. "), la Direzione Cultura e Commercio ha provveduto a dare attuazione a quanto disposto dalla citata DGR in tema di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022.

Vista l'istanza pervenuta dalla Fondazione Luigi Firpo , trasmessa ai sensi dell'art. 24 della suddetta determinazione A2000B N. 152/2022, finalizzata all'attivazione di una convenzione con validità triennale, corredata dal bilancio preventivo approvato dall'organo statutariamente competente; le linee programmatiche elaborate dalla Fondazione per il triennio 2022-2024; il piano programmatico delle attività previste per l'anno 2022 e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti all'attività per l'anno 2022;

considerato che i progetti presentati per l'anno 2022 dimostrano una programmazione organica e rivolta al pubblico e risultano rispondenti ai requisiti per la definizione dell'ammontare del contributo regionale individuati dal predetto Programma Triennale della Cultura per gli anni 2022-2024 di cui alla citata DCR n. 227 del 05.07.2022 (paragrafo 1.3.2 "Ruolo degli enti partecipati e controllati dalla regione"- allegato A), ossia:

a) unicità e qualità delle iniziative proposte o dell'unicità del ruolo culturale svolto dall'Ente sul territorio di riferimento, ancor più se suffragato da riconoscimenti all'interno del quadro normativo regionale o statale;

b) storicità dell'intervento regionale, fatto salvo il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del programma annuale rispetto alle annualità precedenti;

c) capacità di fare sistema con altri soggetti, pubblici o privati, che evidenzi l'attitudine a sviluppare rapporti, anche di coprogettazione, con le realtà del territorio interessato dall'attività dell'ente o con enti e istituzioni nazionali e internazionali;

d) alta qualità della progettualità, che sia non solo economicamente sostenibile, tramite il finanziamento regionale e la presenza di altre fonti di entrata, ma anche in grado di produrre un impatto di lunga durata sul territorio, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale ;

e) idoneità della progettualità all'attrazione di utenza quanto più ampia, composita e possibilmente crescente;

verificata la corrispondenza della suddetta attività progettuale della Fondazione con l'interesse regionale a sostenerla, data l'estesa fruibilità delle iniziative proposte e l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale;

ritenuto che le linee progettuali triennali e i progetti per l'anno in corso comprovino il ruolo strategico del suddetto Ente nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico che la Regione deve garantire, come esplicitamente affermato dal richiamato Programma di Attività;

considerato che per le ragioni sopra esposte la Giunta Regionale con D.G.R. n. 30-5842 del 21.10.2022, ha fra l'altro stabilito di:
a) approvare le linee progettuali per il triennio 2022/2024 della Fondazione Luigi Firpo;
b) approvare e sostenere i progetti per l'anno 2022, primo anno del triennio 2022/2024, della Fondazione come dettagliati nell'allegato A della suddetta DGR;
c) riconoscere alla Fondazione per i progetti per l'anno 2022 un contributo di Euro 42.000,00;
d) autorizzare la competente Direzione regionale Cultura e Commercio a disciplinare il rapporto con la suddetta Fondazione tramite specifica convenzione per il triennio 2022/2024, comprensiva del progetto per l'anno 2022;
e) stabilire che l'assegnazione del contributo per le annualità successive al primo anno della triennalità 2022/2024 non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Piemonte e che l'eventuale intervento economico della Regione Piemonte per gli anni 2023 e 2024 sarà definito con successivi provvedimenti della Giunta Regionale subordinatamente al rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- l'avvenuta presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno 2023 e 2024 del progetto dettagliato per l'anno corrispondente, corredato dal relativo bilancio preventivo, secondo le modalità stabilite all'art. 24 (Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione o dello Stato e beneficiari di un contributo discendente da stipula di convenzione) dell'Allegato alla sopra citata DD n. 152/A2000B del 14.07.2022;
- la presentazione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione, della rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- l'avvenuta verifica, da parte del competente Settore Promozione beni librari e archivistici,editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, del mantenimento della coerenza con le linee progettuali e del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi della seconda e della terza annualità rispetto alla prima;
- la verifica della disponibilità di risorse sul competente capitolo del bilancio regionale;
- il contributo sarà corrisposto alla Fondazione secondo le modalità di cui all'art. 25 dell'Allegato alla sopra citata DD n. 152/A2000B del 14.07.2022.

Quanto sopra premesso, con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Cultura e Commercio, in persona di …. ……..(di seguito "la Regione"), domiciliato/a ai fini del presente atto in Torino, via Bertola, 34

e

la Fondazione Luigi Firpo (C.F 97534070012), in persona di …….. domiciliato/a ai fini del presente atto in Torino, Piazza Carlo Alberto 3

qui di seguito denominate "le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

1.1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2
Finalità

2.1. La Regione, in ossequio alla L.r. n. 11/2018 e alle linee programmatiche regionali contenute nel vigente Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022-2024, sostiene la Fondazione per la realizzazione dei progetti della stessa relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024.
2.2. Per l'annualità 2022, primo anno del triennio, la Regione sostiene i progetti della Fondazione approvati con DGR. n. 30-5842 del 21.10.2022 mediante l'assegnazione di un contributo di Euro 42.000,00. Per quanto concerne la definizione dell'ammontare della contribuzione regionale per gli anni 2023 e 2024 si richiamano le disposizioni di cui ai successivi artt. 4.2 e 5 del presente atto.
2.3 Il programma delle iniziative oggetto della contribuzione regionale, corredato della relativa documentazione economico finanziaria, ancorchè non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono depositati agli atti del Settore competente.

Art. 3
Impegni a carico della Fondazione Luigi Firpo

3.1. La Fondazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno di competenza, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative previste.
3.2. La Fondazione si impegna altresì a comunicare alla Regione le eventuali significative variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate e previamente autorizzate mediante parere favorevole espresso con lettera formale dalla competente Struttura dirigenziale.
3.3 La Fondazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. La Fondazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.
3.4. La Fondazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
3.5. La Fondazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.
3.6. La Fondazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte.

Art. 4
Impegni a carico della Regione Piemonte

4.1 La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2022 a favore della Fondazione un sostegno economico pari a € 42.000,00 quale quota parte delle spese complessivamente previste dal beneficiario per i suddetti progetti.
4.2 Fermo restando quanto indicato dall'art. 5, l'eventuale intervento economico della Regione Piemonte per gli anni 2023 e 2024 sarà assunto con specifico provvedimento dirigenziale con il quale si provvederà ad impegnare il contributo, il cui ammontare è definito dalla Giunta regionale, da destinare al/ai progetti da realizzarsi nell'anno di riferimento.

Art. 5
Modalità di accesso al contributo regionale per gli anni 2023 e 2024

5.1. L'assegnazione del contributo per le annualità successive al primo anno della triennalità 2022/2024 non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione e sarà definito con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a- presentazione da parte del beneficiario, entro il 31 marzo di ciascun anno 2023 e 2024, della documentazione stabilita all'art. 24 dell'Allegato alla sopra citata DD n. 152/A2000B del 14.07.2022, consistente nel piano programmatico delle attività corredato del bilancio preventivo, approvato dall'organo statutariamente competente; il programma dell'attività oggetto della convenzione e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti all'attività oggetto del medesimo atto;

b- presentazione da parte del beneficiario, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ente, della rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente, secondo le modalità richieste dall'art. 6.1 della presente convenzione;

c- l'avvenuta verifica, da parte del competente Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, del mantenimento della coerenza con le linee progettuali e del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi della seconda e della terza annualità rispetto alla prima;

d- la verifica della disponibilità di risorse sul competente capitolo del bilancio regionale.

Art. 6
Modalità di liquidazione e rendicontazione del contributo regionale

6.1. La liquidazione del sostegno economico assegnato annualmente avviene con le seguenti modalità:
- un acconto, ad avvenuta comunicazione dell'assegnazione del sostegno economico;
- un saldo, previa presentazione della seguente documentazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6.2:

a) bilancio consuntivo dell'ente in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;
b) prospetto riepilogativo dei costi effettivamente sostenuti in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di costo indicate nello schema economico previsionale. Il prospetto deve essere approvato dall'organo statutariamente competente contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di cui alla lettera a) e deve essere oggetto di specifica asseverazione redatta secondo il modello fornito dal Settore regionale competente per materia e rilasciata dall'organo di controllo interno all'ente o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;
c) dettagliata relazione conclusiva dei progetti realizzati e sui risultati raggiunti, corredata di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative svolte rispetto a quelle programmate.

6.2 La documentazione a saldo deve essere presentata al termine della realizzazione dei progetti e comunque entro un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data statutariamente prevista per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6.3 La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 5.1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n.124/2017, come modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

6.4. Ad integrazione della documentazione prevista dal punto 6.1, in sede di rendicontazione del contributo gli uffici regionali si riservano di chiedere eventuali ulteriori chiarimenti o la presentazione di specifica documentazione.

6.5. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione.

6.6 Al fine di consentire il totale utilizzo del contributo regionale, le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata oggetto di convenzione devono essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione, secondo le procedure indicate dall'art. 3.2 del presente atto.

6.7 Il precitato prospetto riepilogativo dei costi può presentare un eventuale scostamento nella misura massima del dieci per cento (10%) tra il totale dei costi preventivati e quelli esposti a consuntivo. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale con uno scostamento in diminuzione dei costi esposti a consuntivo superiore al dieci per cento rispetto a quelli preventivati o emergessero spese non coerenti con quelle per cui il sostegno regionale è stato concesso, la competente Struttura dirigenziale provvederà alla revoca o alla riduzione delle somme non spese o considerate non ammissibili.

6.8 Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b) dell'art. 6.1. Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

Art. 7
Durata della convenzione

7.1 La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione ed è valida fino al 31.12.2024.
7.2 E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 8
Modifiche alla convenzione

8.1 Ogni eventuale modifica al presente atto dovrà essere preceduto da un accordo tra le parti e risultare da atto scritto, validamente assunto da entrambi i sottoscrittori secondo le rispettive procedure interne.

Art. 9
Recesso

9.1 Ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dal presente accordo o scioglierlo consensualmente, dandone congruo preavviso all'altra, previa comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata.
9.2 Il recesso unilaterale non ha effetto retroattivo e non incide pertanto sulla parte di attività contemplate dalla presente convenzione e già eseguite.
9.3 In caso di recesso unilaterale, le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento del recesso o della risoluzione.

ART. 10

Evidenza dell'intervento pubblico

10.1 La Fondazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, anche attraverso l'apposizione del marchio della Regione stessa.

. Art. 11
Trattamento dei dati personali

11.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e dalla Legge n. 160/2019 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 12
Norma di rinvio

12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

. Art. 13
Spese contrattuali

13.1 Il presente Accordo, redatto in carta libera ai sensi dell’art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972, è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
13.2 Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell’imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell’art. 39 del citato DPR n. 131/1986.
13.3 La presente convenzione è esente da bolli ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B, punto 27-bis.

. Art. 14
Foro competente

14.1 Per eventuali controversie relative alla presente convenzione è competente il foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per la REGIONE PIEMONTE - Direzione Cultura e Commercio	.Per la .FONDAZIONE Luigi Firpo onlus
…….. (f.to digitalmente)	…… (f.to digitalmente)